



istituto nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

DIREZIONE CENTRALE  
TRATTAMENTI PENSIONISTICI  
UFF. 1 NORMATIVA

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI  
INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI  
AREA APPLICATIVA – UFF. II°

Roma, 02/02/2004

Ai Direttori delle Sedi Provinciali  
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Alla Direzione Centrale  
per la Segreteria del Consiglio  
di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari  
Generali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: 1) Conguaglio fiscale anno 2003: rilascio certificazione fiscale;  
2) Applicazione delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul  
reddito delle persone fisiche.

Con la presente circolare vengono diramate le disposizioni relative al conguaglio fiscale 2003, nonché quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

### 1) **CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2003: rilascio certificazione fiscale**

Con provvedimento in data 25 novembre 2003 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 191 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre successivo, è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica (modello CUD 2004), concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione

separata, corrisposti nell'anno 2003, delle ritenute di acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate.

In via preliminare, si rammenta che, per i propri amministrati, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600, devono effettuare entro il 29 febbraio 2004 gli adempimenti relativi al conguaglio fiscale per l'anno 2003 tenendo in ogni caso conto delle somme corrisposte entro il 31 dicembre 2003 o entro il 12 gennaio 2004, sempre che siano riferibili all'anno 2003.

La certificazione, compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondati per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite, è stata inviata in duplice copia, unitamente ad una copia delle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel mese di gennaio c.a.

Ciò premesso, si informa che il Centro Calcolo INPDAP di Latina, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2003, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di febbraio 2004, con l'avvertenza che nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali, risultino di importo superiore a € 1.500,00, l'importo complessivo derivante dal conguaglio, previa verifica delle risultanze contabili, dovrà essere interamente corrisposto dalle Sedi provinciali e territoriali INPDAP.

Viceversa, le somme risultanti a debito saranno recuperate in unica soluzione sulla stessa rata, tenendo presente che, in caso di incapienza delle competenze nette mensili dovute per lo stesso mese, il citato Centro effettuerà il prelievo sulle competenze spettanti per i mesi successivi, applicando sugli importi di cui è differito il pagamento rispetto alla data del 29 febbraio 2004 l'interesse in ragione dello 0,50% mensile che è trattenuto e versato nei termini e nei modi previsti per il versamento dell'IRPEF.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, saranno evidenziate sui certificati unici (CUD) e riportate in appositi tabulati che verranno trasmessi alle Sedi provinciali e territoriali INPDAP, con l'avvertenza che le partite di pensione eventualmente non comprese nelle lavorazioni, ovvero che dovessero risultare non correttamente elaborate, dovranno essere regolarizzate a cura delle Sedi medesime, le quali avranno cura di integrare i dati presenti in banca dati.

## 2) APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Per opportuna conoscenza, si ricorda che la applicazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) art. 50, comma 3, del decreto legislativo 1997, n. 446;
- b) art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506;
- c) art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
- d) art. 4, comma 3 – bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405.

Da ultimo, l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche

per i comuni e le regioni fino a quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Ricordato che le disposizioni adottate dalle singole Regioni sulla materia de qua sono contenute nella informativa n. 7 del 10/2/2003, si informa che la Regione Calabria, con legge regionale 7 agosto 2002, n. 30, ha elevato l'addizionale regionale all'1,4% a decorrere dal 1° gennaio 2003, mentre la Regione Puglia, rispettivamente con leggi regionali 9/12/2002, n. 20 e 7 marzo 2003, n. 4, ha rideterminato detta addizionale nella misura dello 0,90 per cento per i residenti al 31/10/2002 nei Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Pietra Montecorvino, Carlintino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate (colpiti da calamità naturali), e ridotta all'1,2 per cento per tutti gli altri abitanti.

Si allega, ad ogni buon fine, un prospetto riepilogativo delle addizionali regionali (all. 1).

Tutto ciò premesso, si fa presente che l'addizionale regionale all'IRPEF va calcolata sul reddito complessivo individuato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta e non deve essere trattenuta se, ultimate le operazioni di conguaglio fiscale, per l'anno considerato l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis del TUIR e dei crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso Testo Unico, non è dovuta.

Per effetto del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo n.446/97, dell'art. 6, comma 12, della legge n. 448/99 e dell'art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, il sostituto d'imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, di cui agli artt. 46 e 47 del richiamato TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, determina le addizionali regionale e comunale all'IRPEF in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene le stesse a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui la detta operazione è compiuta in un numero di rate che è pari al massimo a 11.

Premesso quanto sopra, circa gli adempimenti che saranno effettuati dal Centro Calcolo Pensioni dell'Istituto, ai fini della determinazione e del successivo recupero delle addizionali, che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma, non sono dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, si forniscono le seguenti indicazioni che valgono anche per il recupero dell'addizionale comunale.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa; le variazioni del domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Le addizionali saranno determinate all'atto delle operazioni del conguaglio fiscale relativo all'anno 2003 applicando le aliquote stabilite alla stessa base imponibile individuata ai fini della determinazione dell'IRPEF, comprensiva anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il pensionato abbia chiesto di conguagliare. L'importo delle addizionali così determinato sarà indicato sulla certificazione unica.

Si informa che in sede di rilascio delle certificazioni fiscali (CUD 2004) saranno applicate le aliquote dell'addizionale comunale istituite ovvero modificate con delibera dai relativi Comuni, e pubblicate sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), come stabilito dal decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n. 130 – serie generale.

Tenuto conto che le operazioni di conguaglio saranno effettuate sulla rata di pensione di febbraio, ne consegue che il recupero sarà effettuato in 9 rate, vale a dire dal mese di marzo a quello di novembre.

Con l'occasione, si precisa quanto segue:

- 1) l'importo della singola addizionale, qualora inferiore a € 9,00, sarà recuperato in unica soluzione;
- 2) il recupero delle addizionali sarà operato anche sulle partite di pensione per le quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale;
- 3) le ritenute applicate a titolo di addizionale regionale e comunale saranno contraddistinte, rispettivamente, dal codice "AD" e "AC".

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il rimborso dell'importo delle addizionali trattenuto, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di effettuare dette segnalazioni in banca dati mediante la scelta n. 9 del menù "Segnalazioni varie" giusta nota del 6/6/2000 prot. n. 146 della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – Area applicativa – Uff. II°; in alternativa, mediante la "maschera 100", utilizzando il codice "AD" ovvero "AC".

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in ordine alla corretta compilazione della suindicata "maschera 100", nel senso che la somma da rimborsare deve essere moltiplicata per 12, atteso che i settori della più volte richiamata "maschera 100" sono in stretta relazione tra di loro.

Esempio: la Sede INPDAP deve rimborsare l'importo di € 16 per addizionale regionale all'IRPEF, trattenuta e non dovuta:

	Dal	Al	Tipo Assegno	Tred./ISA	Tassazione	Importo	Revoca Dal	OK
1	01.04.2004	30.04.2004	AD	Æ	N	192,00		Annulla

Qualora le Sedi provinciali e territoriali dovessero disporre la ritenuta per il recupero delle addizionali in questione, si ricorda che dovranno essere utilizzati i codici "AD e AC".

\* \* \* \* \*

L'art. 3, comma 102, della legge n. 350/2003 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici i cui importi risultino complessivamente superiori a 25 volte l'importo stabilito dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dal comma 5, lettera d) dell'art. 38 della suindicata legge, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.

In concreto, le quote pensionistiche che dal 1° gennaio 2004 eccedono € 13.398,75 mensili (€535,95 x 25), pari a 174.183,75 euro annui nel 2004 (€13.398,75 x 13 mensilità) sono destinatarie del contributo in questione.

L'importo complessivo della pensione assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di €174.183,75.

Quanto sopra, al fine di evitare disparità nei confronti di coloro che hanno pensioni di importo leggermente inferiore, sulle quali non viene effettuata la trattenuta del contributo di solidarietà.

Le modalità di attuazione saranno precisate dopo l'emanazione dei prescritti decreti interministeriali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi MARCHIONE

F.to Dr. Marchione

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2003

Regione	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia, Marche e Veneto)	NOTE
	oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	Per qualunque reddito		0,90		
Basilicata	Per qualunque reddito		0,90		
Bolzano	Per qualunque reddito		0,90		
Calabria	Per qualunque reddito		1,40		A decorrere dal 1/1/2003
Campania	Per qualunque reddito		0,90		
Emilia Romagna	Per qualunque reddito		0,90		
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito		0,90		
Lazio	Per qualunque reddito		0,90		
Liguria	Per qualunque reddito		0,90		
Lombardia		15.493,71	1,20	1,2 sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per redditi di pensione fino a euro 10.329,14
	15.493,71	30.987,41	1,30	185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71	
	30.987,41		1,40	387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	
Marche		15.493,71	0,90	0,90% sull'intero importo	
	15.493,71	30.987,41	1,91	139,44 + 1,91% sulla parte che eccede 15.493,71	
	30.987,41	69.721,68	3,60	435,37 + 3,60% sulla parte che eccede 30.987,41	
	69.721,68		4,00	1.829,80 + 4,00% sulla parte che eccede 69.721,68	
Molise	Per qualunque reddito		0,90		
Piemonte	Per redditi fino a 10.329,14 euro		0,90	0,90 sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.329,14 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.329,14.
	Per redditi superiori a 10.329,14 euro		1,40	1,40 sull'intero importo	
Puglia	Per qualunque reddito		1,20		A decorrere dal 1.1.2003
	Pensionati residenti al 31.10.2002 nelle zone terremotate, individuate con delibera di Giunta n. 2230 del 23.12.2002, nei seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietra Montecorvino, Cadriano, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuli, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate		0,90		
Sardegna	Per qualunque reddito		0,90		
Scilia	Per qualunque reddito		0,90		
Toscana	Per qualunque reddito		0,90		
Trento	Per qualunque reddito		0,90		
Umbria	Per redditi fino a 15.000,00 euro		0,90	0,90 sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del 1,10% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
	Per redditi superiori a 15.000,00 euro		1,10	1,10 sull'intero importo	
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito		0,90		
Veneto		15.000,00	1,20	1,20 % sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per un reddito complessivo non superiore a euro 10.400,00
	15.000,00	29.000,00	1,30	180,00 + 1,30% sulla parte che eccede 15.000,00	
	29.000,00		1,40	382,00 + 1,40 % sulla parte che eccede 29.000,00	